

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

(Del. C.P. n. **36**/2009)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche, da effettuarsi a cura della Provincia di Enna, dello stato di manutenzione e di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione della normativa prevista dall'art.11, comma 18, del D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo, in conformità alla normativa vigente, tutti gli impianti termici ubicati nel territorio della Provincia di Enna.

Normativa di riferimento:

- L. 5 marzo 1990, n.46
- L. 9 gennaio 1991, n. 10;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
- D.M. 22 gennaio 2008, n.37

Art. 2 – VERIFICHE

Le verifiche previste dal libretto di centrale (Allegato I del Decreto 17 marzo 2003) e nel libretto di impianto (Allegato II del Decreto 17 marzo 2003) saranno effettuate da Tecnici qualificati dipendenti dall'Amministrazione Provinciale o da soggetti terzi da questa all'uopo incaricati.

Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le verifiche di rendimento dell'impianto termico nel suo complesso, comprendono una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.

Gli accertamenti e le verifiche, da parte delle autorità competenti, necessari all'osservanza delle norme in oggetto, verranno effettuati con cadenza annuale su un campione del 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico. Se tali verifiche non

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

dovessero coprire il 5% i controlli, per la rimanente parte percentuale, verranno eseguiti sugli impianti che hanno presentato l'autodichiarazione (all. G ed F) e sarà a titolo gratuito.

E' obbligo per l'organismo incaricato alla verifica di predisporre e aggiornare ogni anno una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli, per consentire all'Ufficio la trasmissione dei dati alla Regione e al M.I.C.A.

Art. 3 – ONERE DEL SERVIZIO

Gli oneri relativi alle verifiche di rendimento e manutenzione di cui all'articolo precedente, che sono a carico dei proprietari (o degli occupanti a qualsiasi titolo) o dell'Amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali, sono riportati al comma 4.

Le verifiche di rendimento e manutenzione saranno effettuate sul 5 % degli impianti attivi presenti nel territorio della Provincia di Enna così come previsto dall'articolo 11 comma 18 del DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalità previste al precedente art.2.

Detti oneri saranno pagati secondo quanto previsto al successivo art.4 ogni anno da chi ne ha l'obbligo.

Gli oneri sono fissati come segue:

1. € 10.51 per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 35 Kw;
2. € 22.68 per gli impianti aventi potenzialità superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 116 Kw;
3. € 52.27 per gli impianti aventi potenzialità superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 232 Kw;
4. € 87.42 per gli impianti aventi potenzialità superiore o uguale a 232 kW e inferiore a 350 Kw;
5. € 105.14 per gli impianti con potenzialità da 350 kW in su.

All'atto della verifica di rendimento e manutenzione il responsabile dell'impianto od un suo delegato deve consegnare al verificatore copia dell'attestazione di pagamento. Qualora risultasse mancante si può procedere in contraddittorio.

Gli oneri succitati pagati dall'utente, mediante l'applicazione del bollino verde sull'autocertificazione (allegati F e G), ed incassati annualmente dall'Ente, verranno

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

corrisposti all'organismo incaricato ad eseguire le verifiche degli impianti termici, dedotti del ribasso d'asta offerto.

Art. 4 – ISTITUZIONE DEL BOLLINO VERDE

1.La Provincia Regionale di Enna, per il territorio di competenza, direttamente predispone e distribuisce anche tramite le imprese autorizzate, il Bollino Verde.

2.Il Bollino Verde deve essere prepagato dal manutentore all'atto del ritiro e non può essere contraffatto o utilizzato impropriamente.

3.Contestualmente all'effettuazione del controllo di cui all'art. 2, il manutentore riscuote dal responsabile dell'impianto l'importo previsto, rilasciando a titolo di quietanza il Bollino Verde.

4.Il Bollino Verde è costituito di tre sezioni:

- a) La prima sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'utente e da allegare al libretto di impianto o di centrale,
- b) La seconda sulla copia del rapporto di controllo tecnico da inviare all'organismo incaricato dalla Provincia Regionale di Enna,
- c) La terza sulla copia del rapporto di controllo tecnico che resta al manutentore che ha effettuato il controllo.

In alternativa gli utenti hanno facoltà di pagare l'importo dovuto anche tramite conto corrente postale n. 70677802 intestato alla Provincia Regionale di Enna con causale "Verifica impianti termici", specificando l'anno di riferimento.

Art. 5 – ISTITUZIONE DEL MODELLO "Allegato V"

Il modello "*allegato V*", verrà compilato da parte degli utenti che per quell'anno non hanno l'obbligo della manutenzione e controllo di rendimento del proprio impianto, secondo la tempistica dettata dal D. Lgs.vo n. 192/2005 e s.m.i.. Detto modello deve essere fatto pervenire all'Ente, entro la data stabilita nel successivo art.6 con allegata documentazione comprovante la dichiarazione resa.

Art. 6 – PROCEDURE DELLE VERIFICHE

I manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e della manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettono apposita dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia sui modelli di rapporto di controllo tecnico di cui agli allegati F e G del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il rapporto di controllo tecnico dell'impianto, così come previsto dal D.L. 192/05, dovrà essere inviato alla Provincia Regionale di Enna, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, entro il 28 febbraio dell'anno successivo in cui è stato effettuato il controllo di rendimento e manutenzione. Entro tale data dovrà essere trasmesso all'Ente anche l'allegato V, da parte degli utenti che per quell'anno non hanno l'obbligo della manutenzione e controllo di rendimento.

Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà essere inviata all'Ente, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto o di sostituzione del generatore di calore, al fine dell'inserimento nel catasto territoriale degli impianti termici.

In caso di dismissione di un impianto termico, il responsabile dell'esercizio e manutenzione invierà la relativa comunicazione che dovrà pervenire, all'Ente, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori di dismissione; contestualmente il responsabile dell'esercizio e manutenzione trasmetterà copia della disdetta o della voltura del contratto di fornitura nel caso di impianti alimentati a gas di rete o della dichiarazione di conformità all'uso redatta dalla ditta esecutrice nel caso di impianti alimentati da altro combustibile. Nel caso in cui il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non adempia a quanto prima prescritto, l'impianto sarà considerato funzionante e facente parte del catasto territoriale degli impianti termici, fino a quando l'Ente, non riceverà la comunicazione di avvenuta dismissione nonché copia dei citati documenti.

I controlli di rendimento eseguiti negli impianti di cui all'articolo 11 comma 18 del DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni saranno effettuate sul 5 % degli impianti attivi presenti nel territorio della provincia di Enna, con procedimento casuale elaborato da sistema informatico, dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, fermo restando quanto previsto all'art.2.

Le verifiche di rendimento e manutenzione di cui al comma precedente saranno effettuate da personale dotato di apposito documento di riconoscimento, previo avviso scritto notificato almeno 15 giorni prima della data stabilita, ai responsabili o nel caso di condomini, ai relativi amministratori dello stabile in cui è installato l'impianto.

L'utente che ha ricevuto l'avviso di cui al comma precedente può richiedere, per una sola volta, senza motivazione la variazione della data di verifica dell'impianto di cui è responsabile; in tal caso la richiesta dovrà pervenire all'Ente anche a mezzo fax non oltre i 3 giorni successivi alla data di ricevimento dell'avviso.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

È possibile chiedere il rinvio gratuito, anche a mezzo telegramma, per una seconda volta, solo per:

- a) impedimento del responsabile per motivi di salute attestati da apposita certificazione medica redatta da struttura pubblica;
- b) impedimento del responsabile per matrimonio, per i trenta giorni successivi all'evento, appositamente certificato;
- c) impedimento del responsabile per nascita di figli, per i tre giorni successivi all'evento, appositamente certificato;
- d) impedimento del responsabile per lutto relativo a coniuge o congiunto fino al secondo grado di parentela, per i tre giorni successivi al decesso, appositamente certificato;
- e) impedimento del responsabile dovuto ad improrogabili motivi di servizio alla collettività (es. partecipazione a commissioni elettorali, citazione per testimonianza in processi giudiziari, motivi di pubblica sicurezza ecc.) attestato da apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti;
- f) impedimento dell'utente dovuto all'assolvimento ad improrogabili obblighi di legge, appositamente certificato;
- g) impedimento dell'utente per ragioni improrogabili (concorsi, gare d'appalto) appositamente certificato;

Al di fuori delle ipotesi sopra descritte la verifica non effettuata comporterà un addebito a carico del responsabile dell'impianto pari al triplo della tariffa dovuta di cui al precedente all'art.3 per l'effettuazione dell'ispezione quale rimborso spese del servizio. Un importo pari al doppio della tariffa dovuta di cui al precedente all'art.3 sarà corrisposto da coloro che pur dovendo trasmettere l'all. V , non lo producono e sono oggetto di verifica a seguito del D.L.vo 192/05 del controllo a campione.

Per coloro che hanno presentato l'autocertificazione (allegato F/G) la verifica sarà eseguita gratuitamente.

Per coloro che pur avendone l'obbligo, non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art.7, del D.L.vo 192/05 e sono soggetti alla verifica da parte della Provincia, il controllo non è gratuito ma devono corrispondere un importo pari al triplo della tariffa dovuta di cui al precedente all'art.3 per l'effettuazione dell'ispezione quale rimborso spese del servizio oltre alla sanzione di cui all'art.5 del D.L.vo 192/05.

Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle relative disposizioni di legge, l'organo

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

incaricato, diffida il responsabile dell'impianto ad eliminare, entro un termine perentorio di gg.30, le irregolarità riscontrate.

Per i responsabili di impianto che si dovessero rifiutare di sottoporre il proprio impianto a verifica e per coloro che non ottemperano a quanto disposto al comma precedente, sarà trasmessa comunicazione al Sindaco, territorialmente competente, per la sospensione della fornitura del Gas ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 164/2000.

Art. 7- RISULTATO DELLE VERIFICHE

I risultati del sopralluogo verranno riportati su apposito verbale di verifica.

Una copia del verbale di verifica, qualora l'esito dell'accertamento sia stato favorevole, sarà rilasciata al responsabile dell'impianto e nel caso di condomini al relativo amministratore e costituirà un documento valido per comprovare che l'impianto stesso è in regola a norma del D.P.R. n.412/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 -VERIFICA IMPIANTO NON DICHIARATO

Nel caso in cui nel corso dei controlli venisse riscontrata la presenza di un generatore di calore non dichiarato o non a conoscenza del controllore, questi procederà alla verifica compilando l'apposito modulo e lo allegnerà al verbale da trasmettere all'Amministrazione Provinciale.

Per la verifica il responsabile pagherà l'importo dovuto a norma dell'art.3 del presente Regolamento.

Art. 9 - VIOLAZIONI

Le violazioni delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze sindacali in esse previste sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 n.383 e successive modificazioni.

Art. 10 - AGGIORNAMENTO ONERI

Gli aggiornamenti degli oneri a carico degli utenti o le modificazioni di detti oneri, saranno determinati con delibera del Consiglio Provinciale, dietro relazione del dirigente di settore.

Gli oneri di cui all'articolo 3 verranno aggiornati ogni due anni in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con determina dirigenziale.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Art. 11 – SANZIONI

1. In caso di difformità alla normativa vigente riscontrate in sede di verifica, l'Ufficio competente stabilisce i termini entro cui il "titolare" deve provvedere alla messa a norma degli impianti termici (ai sensi della L.10/91, DPR 412/93 e DPR 551/99) a sua cura e spese. Fatta salva in ogni caso la sicurezza di persone e cose, i suddetti termini verranno stabiliti tenendo conto della complessità dell'intervento richiesto e dell'entità delle difformità riscontrate.
2. L'Amministrazione Provinciale, ove ne ravvisi la necessità, può ordinare ai sensi di legge l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni nei termini stabiliti ai sensi dei precedenti commi, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.34, comma 5 della L.n.10/91 non inferiore a € 516,00 e non superiore ad € 2.582,00.
4. La mancata manutenzione dell'impianto comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15, comma 5, del D. L.vo n. 195/05, non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 3.000,00.

Art. 12– NORME FINALI

Il presente regolamento sarà adeguato automaticamente al variare della normativa in materia.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 09.01.1991 n. 10, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 del D.P.R. 21.12.1999.n. 551, del D.Lgs 19.08.2005 n. 192, del D.Lgs 29.12.2006 n. 311 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – ALBO DEI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI

Al fine di fornire all'utente un idoneo strumento di informazione, tutela della sicurezza degli impianti e del risparmio energetico è istituito presso la Provincia Regionale di Enna l'Albo dei manutentori degli impianti termici in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli iscritti all'Albo effettueranno la manutenzione sugli impianti alla tariffa massima adottata dopo aver sentito le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria dei manutentori presenti sul territorio. Gli iscritti all'Albo avranno l'obbligo di trasmettere all'affidatario del servizio, anche per via telematica, il rapporto di controllo tecnico.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Art. 14 – ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera che lo approva.